



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Commissione I

IN DATA 27/01/2022 ore 16.15

**Emendamenti del Governo al
PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICHE ALLA LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N. 139. NORMA DI
PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI"**

Art. 2 (Introduzione dell'articolo 2-bis alla Legge 16 settembre 2011 n. 139)

Emendamenti parzialmente modificativi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 bis (Procedimento di astensione), introdotto con l'articolo 2.

I commi 2 e 3 dell'articolo 2 bis (*Procedimento di astensione*) sono così emendati:

"2. La domanda di astensione è depositata in Cancelleria ed è diretta al **Magistrato Dirigente del Tribunale**.

3. Sulla domanda di astensione il **Magistrato Dirigente del Tribunale**, acquisite le necessarie informazioni e sentito ove occorra il Giudice richiedente, decide entro dieci giorni dalla sua ricezione e, nel caso di accoglimento, dispone, con decreto motivato e inoppugnabile, la riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti."

Art. 2 (Introduzione dell'articolo 2-bis alla Legge 16 settembre 2011 n. 139)

Emendamento parzialmente modificativo e integrativo del comma 5 dell'articolo 2 bis (Procedimento di astensione), introdotto con l'articolo 2.

Il comma 5 dell'articolo 2 bis (*Procedimento di astensione*) è così emendato:

"5. Qualora il **Magistrato Dirigente**, allo stato degli atti, non ravvisi i presupposti per accogliere la domanda di astensione ne dà avviso con decreto motivato che, a cura della Cancelleria, è tempestivamente comunicato al Giudice richiedente **ed è allegato agli atti del procedimento unitamente alla domanda di astensione.**"



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

Art. 4 (Introduzione dell'articolo 2-quater alla Legge 16 settembre 2011 n. 139)

Emendamenti parzialmente modificativi dei commi 2, 5 e 7 dell'articolo 2-quater (Procedimento di rikusazione), introdotto con l'articolo 4.

Il comma 2 dell'articolo 2-quater introdotto con l'articolo 4 è così emendato:

"2. L'istanza di rikusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente gli specifici motivi previsti dalla legge e le prove a sostegno. La Cancelleria provvede alla tempestiva comunicazione dell'istanza al Giudice rikusato e al **Magistrato** Dirigente ~~del Tribunale.~~"

Il comma 5 dell'articolo 2-quater introdotto con l'articolo 4 è così emendato:

"5. Il Giudice rikusato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di rikusazione può depositare in Cancelleria domanda di astensione, anche per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla Parte. La domanda, a cura della Cancelleria, è immediatamente trasmessa al Giudice per i rimedi straordinari, unitamente al fascicolo del procedimento, comunicata al **Magistrato** Dirigente ~~del Tribunale~~ e notificata alle Parti del procedimento"

Il comma 7 dell'articolo 2-quater introdotto con l'articolo 4 è così emendato:

"7. Il Giudice rikusato che non formuli domanda di astensione dispone con decreto che la Cancelleria provveda immediatamente alla trasmissione dell'istanza di rikusazione e del fascicolo al Giudice per i rimedi straordinari. Il decreto, unitamente all'istanza di rikusazione, a cura della Cancelleria è immediatamente comunicato al **Magistrato** Dirigente ~~del Tribunale~~ e notificato alle parti del procedimento."



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

Art. 9 (Introduzione dell'articolo 2-nonies alla Legge 16 settembre 2011 n. 139)

Emendamenti parzialmente modificativi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2-nonies (Istanza dilatoria), introdotto con l'articolo 9.

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 nonies (*Istanza dilatoria*), introdotto dall'articolo 9 sono così emendati:

“ 1. Nel caso in cui il magistrato interessato ritenga l'istanza di ricsuzione dilatoria, perché fondata su presupposti in fatto non veritieri o costituisca mera reiterazione di precedenti istanze, lo dichiara e, trasmessa l'istanza al Giudice per i rimedi straordinari, ha facoltà, in pendenza del giudizio sulla ricsuzione, di proseguire il processo, ovvero può chiedere al **Magistrato** Dirigente del Tribunale, benché ritenga infondata la ricsuzione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.

2. La dichiarazione è immediatamente comunicata a cura della Cancelleria al **Magistrato** Dirigente del Tribunale e notificata alle Parti del procedimento.”

